

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3470 del 07/07/2022
Oggetto	OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME SECCHIA CON PROCEDURA ORDINARIA E OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA AZIENDALE IN COMUNE DI CASTELLARANO (RE) - LOCALITA' ROTEGLIA - (PRATICA N. 11826/2018 CODICE PROCEDIMENTO RE18A0008). TITOLARE: CERAMICHE MARINER S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3636 del 06/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette LUGLIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 11826/2018

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI DAL FIUME SECCHIA CON PROCEDURA ORDINARIA E OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE AD USO **INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA AZIENDALE** IN COMUNE DI **CASTELLARANO (RE)** - LOCALITA' **ROTEGLIA** - (PRATICA N. **11826/2018** CODICE PROCEDIMENTO **RE18A0008**).

TITOLARE: **CERAMICHE MARINER S.P.A.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".
- La Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "*Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022*".

PREMESSO

- che con Determinazione n. DET-AMB-2019-90 in data 09/01/2019 di ARPAE è stata rilasciata alla ditta CERAMICHE MARINER S.P.A. la concessione per l'occupazione di area demaniale e di derivazione di acque superficiali dal Fiume Secchia da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi di subalveo, ubicati su terreno di proprietà demaniale, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Castellarano (RE) al foglio 51 mappale non censito di fronte alla particella 77, coordinate ED50 – UTM RER 32: X = 635.463 Y = 4.927.833, da destinare agli usi industriale ed irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale con una portata massima di l/s 6,66 per un volume complessivo di m³/anno 57.500, con scadenza 31/12/2028;
- che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/2001, è stato adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area del demanio fluviale pertinente i pozzi posti in fregio al Fiume Secchia.

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 21/04/2021, acquisita al protocollo PG/2021/61353, presentata dalla stessa ditta tendente ad ottenere la variante sostanziale alla predetta concessione.

DATO ATTO:

- che, per la tipologia della variante richiesta, consistente nell'aumento della quantità d'acqua da prelevare da m³ 57.500 a m³ 96.000, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli art. 6 e seguenti del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **superficiali a mezzo** n° 2 pozzi di subalveo;
- portata massima **6,66 l/s**;
- volume annuo massimo **96.000 m³/anno**;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;

- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: 012000000000 7 ER Fiume Secchia.
- l'intera portata derivata non viene reimpressa nel medesimo corso d'acqua (prelievo **DISSIPATIVO**);
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>);
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI il seguente pareri, richiesti ai sensi degli art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2020/131458 in data 25/08/2021, che ha espresso parere favorevole;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2021/192230 in data 15/12/2021, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione all'art. 9.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 242 in data 04/08/2021 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

CONSIDERATO:

- che, le destinazioni d'uso richieste – industriale ed irrigazione di aree verdi di pertinenza aziendale non sono quantificabili per tipologia d'uso e pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del R.R. 41/2001, si applica il canone più elevato fra i diversi usi;
- che, pertanto la destinazione d'uso individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e

- n. 1792/2016, n. 1717/2021;
- che l'importo del canone da applicare per l'utilizzo della risorsa idrica è determinato in ragione del consumo annuo autorizzato (m^3 96.000) ed ammonta, per l'anno 2022, a €. 2.189,31, oltre al canone annuo dovuto per l'occupazione di suolo del demanio idrico costituito in occasione della precedente concessione che ammonta ad €. 158,68, per un importo totale di €. **2.347,99**;
 - che in occasione della precedente concessione il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € **2.270,95**;
 - che, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 27 del R.R. 41/2001, l'importo del deposito cauzionale originariamente costituito deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
 - che pertanto la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di € **77,04** ad integrazione della somma già versata, nonché dell'importo di € **2.347,99** quale canone per l'annualità 2022, e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2019 al 2021 come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2022), risulta regolarmente corrisposto in data 28/03/2022, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 22/06/2022;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità dal 2019 al 2021 risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita in data 22/06/2022;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **CERAMICHE MARINER S.P.A. C.F./P.IVA 00731430351** con sede in Castellarano (RE) la variante sostanziale della concessione per l'occupazione di area demaniale e per la derivazione di acqua pubblica da acque superficiali in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia da esercitarsi mediante prelievo da n° 2 pozzi di subalveo ubicati su terreno demaniale del fiume Secchia, da destinare agli usi industriale e irrigazione area verde di pertinenza aziendale, già assentita alla stessa ditta con Determinazione n. DET-AMB-2019-21 in data 09/01/2019 di ARPAE e scadenza il 31/12/2028;
- b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 6,66 per un volume complessivo annuo di m^3 96.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di dare atto che il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022" per il periodo di validità della stessa;
- d) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- e) di confermare la durata della concessione fino alla data indicata nella succitata Determinazione, e cioè **fino al 31/12/2028**;

- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.347,99** per l'anno 2022, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- g) di fissare in **€ 2.347,99** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- h) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2019 al 2021 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- i) di dare atto che il canone per le **annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le stesse modalità di cui al punto precedente e che **l'importo corrispondente** è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante alla concessione per l'occupazione di area demaniale e per la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Secchia a uso industriale e irriguo aree verdi, in Comune di Castellarano (RE) località Roteglia - Pratica n. 11826/2018 proc. RE18A0008 – assentita a Ceramiche Mariner Spa C.F. 00731430351 in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione dal Fiume Secchia si effettua mediante due pozzi di subalveo aventi le seguenti caratteristiche:

- Il pozzo 1 del diametro di mm 1.000 e profondità di m 15,30 è equipaggiato con elettropompa della potenza nominale di kW 2,20 con portata massima di prelievo pari a l/s 3,33;
- Il pozzo 2 del diametro di mm 1.000 e profondità di m 14,40 è equipaggiato con elettropompa della potenza nominale di kW 2,20 con portata massima di prelievo pari a l/s 3,33;
- le opere di prelievo sono site in località Roteglia del Comune di Castellarano (RE) su terreno demaniale del Fiume Secchia al foglio 51, area non censita a fronte della particella 77, coordinate UTM-RER:
 - pozzo n. 1 X = 635.489 Y = 927.926;
 - pozzo n. 2 X = 635.456 Y = 927.877;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per un consumo annuo di **mc 96.000** da destinare all'attività produttiva di produzione di piastrelle ceramiche (macinazione impasto, preparazione smalti e attività di lavaggio) e all'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima di prelievo **l/s 6,6**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **mc 96.000**;
- L'irrigazione viene esercitata utilizzando il sistema irriguo a goccia.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 **Deflusso Minimo Vitale**

4.1 Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **m³/s 1,52 da maggio a settembre (DMV estivo) e m³/s 2,16 da ottobre ad aprile (dmv invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005.

4.2 Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tali portate sono inferiori a quelle calcolate necessarie per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

4.3 Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

4.4 Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Articolo 5 **Superfici demaniali occupate e loro utilizzo**

La derivazione comporta la seguente occupazione del demanio suoli in sx idraulica del Fiume Secchia, nel Comune di Castellarano (RE) al Foglio 51, area non censita a fronte della particella 77, come indicata nel progetto definitivo, al quale si rimanda per dettagli e precisazioni:

- Opera di presa, costituita dai due pozzi artesiani
di subalveo, non assoggettata a canone; n. 1;
- Condotto di adduzione allo stabilimento delle acque prelevate
Ø mm 90; m 81;

Articolo 6 **Modalità e termini per il rinnovo della concessione**

6.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, del R.R. 41/2001.

6.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, prima della scadenza della stessa.

6.3 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, della quantità e dell'uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono

i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Articolo 7 Canone della concessione

7.1 L'importo del canone annuo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo del demanio idrico è costituito dalla somma del canone dovuto per l'uso della risorsa idrica (determinato ai sensi dell'art.152, comma 1 lett. e) della LR 3/99 e s.m.i.) a quello dovuto per le occupazioni (sia temporanee che permanenti) di suolo del demanio idrico (determinato ai sensi dell'art. 20 L.R. 14/04/2004 n. 7 e della D.G.R.18/06/2007 N. 895).

7.2 La LR n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissandone gli importi minimi.

7.3 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

7.4 Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della citata L.R. n.2/2015 l'importo del canone annuo 2022, per la derivazione della risorsa idrica a uso industriale ammonta a €. 2.189,31; il canone annuo 2022 per l'occupazione di suolo del demanio idrico ammonta ad €. 158,68. Complessivamente il canone annuo intero per il 2022, per la derivazione d'acqua pubblica e l'occupazione di suolo demaniale, ammonta a €. **2.347,99** del quale è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto.

Il canone d'occupazione di suolo del demanio idrico con l'opera di presa è compreso in quello relativo al prelievo della risorsa idrica, ai sensi della L.R. n. 7/2004 art. 20 comma 8.

7.5 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a € **4.580,01** come di seguito specificato:

<i>Annualità</i>	<i>Importo Canone Acque</i>	<i>Importo versato</i>	<i>Importo da versare o integrare</i>	<i>Interessi legali</i>	<i>Importo totale</i>
2019	€ 2.270,95	€ 2.270,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	€ 2.273,22	€ 0,00	€ 2.273,22	€ 27,29	€ 2.300,51
2021	€ 2.266,40	€ 0,00	€ 2.266,40	€ 13,10	€ 2.279,50
2022	€ 2.347,99	€ 2.347,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.158,56	€ 4.618,94	€ 4.539,62	€ 40,39	€ 4.580,01

7.6 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

7.7 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

7.8 Il concessionario è tenuto a corrispondere il **canone** alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

7.9 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

7.10 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 8 Deposito cauzionale

8.1 L'importo, quale integrazione della cauzione definitiva originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **77,04**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulta pari ad € **2.347,99** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni.

8.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

8.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 9 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggetta la concessione

9.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

9.2 Dispositivi di misurazione – il concessionario, dovrà mantenere, su ogni pozzo, gli idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

9.3 Monitoraggio Siti – il concessionario è tenuto ad effettuare a cadenza semestrale, sul corso d'acqua interessato dal prelievo, il monitoraggio sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque e **comunicarne tempestivamente**, dopo ogni singola misurazione, i risultati alle seguenti amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

9.4 Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme introdotte con Determinazione ARPAE n. DET-2022-427 del 27/05/2022 "Direzione Tecnica. Attivazione del portale di regolamentazione dei prelievi per l'anno 2022", per il periodo di validità della stessa, con la quale è stato introdotto il sistema semaforico finalizzato alla verifica della disponibilità idrica, consultabile sul portale web dell'Agenzia al seguente link <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo>;

9.5 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa o, se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

9.6 Stato delle opere – La Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da

qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti a cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario.

Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

9.7 Prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico - Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. il concessionario è tenuto a limitare l'accesso ai pozzi al solo personale autorizzato, a verificarne periodicamente lo stato di sicurezza e manutenzione, secondo le norme di Legge e dopo ogni piena fluviale;

2. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;

3. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.

4. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

9.8 Occupazioni di suolo del demanio idrico – La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);
- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ente competente in materia idraulica;
- Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l' ARPAE – SAC concedente si riserva il diritto di modificare la

superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

- Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;
- Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni concedente e/o al personale dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, nonché agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
- L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

9.9 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza.

9.10 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato, dalla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, qualora la derivazione dovesse risultare influente con eventuali obiettivi fissati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque o dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po o di altri provvedimenti delle Autorità competenti finalizzati al risparmio idrico e pianificazione dell'uso della risorsa ai sensi degli artt.96 e 98 del D.lgs 152/2006 nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01.

9.11 Cessazione dell'utenza - (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura dei pozzi e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

9.12 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

9.13 Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

9.14 Decadenza - A norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001 sono causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni, qualora diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30

giorni, non vi provveda:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine stabilito per gli adempimenti relativi al ritiro del provvedimento di concessione, di cui all'art. 19, comma 3 del Regolamento Regionale 41/2001, senza valida motivazione.

Il diritto a derivare, inoltre, decade immediatamente in caso di subconcessione a terzi.

9.15 Rinuncia - La rinuncia alla concessione a norma dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001 deve essere comunicata in forma scritta alla ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente.

9.16 Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione come definite dall'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001 verranno istruite dalla SAC competente a norma del citato articolo 31.

Articolo 10 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 11 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(*CERAMICHE MARINER S.P.A.*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.